



COMUNE DI CASTELLANA GROTTA

Provincia di Bari

I SERVIZIO

SEGRETERIA GENERALE - RISORSE UMANE

DETERMINAZIONE N. 161 del 30.12.2011

Raccolta Ufficiale

N. 1305

Del 20/02/2012

OGGETTO: Sentenza n. 1826/2011 pronunciata dal Tribunale di Bari nel giudizio Comune di Castellana Grotte c/ CE.R.IN s.r.l. (R.G. 3058/1998). Impegno di spesa.

IL RESPONSABILE

Premesso:

che con deliberazione di Giunta Comunale n. 126 del 13.5.1998 l'Amministrazione Comunale stabiliva di costituirsi, per mezzo dell'Avv. Domenico Bulzacchelli da Castellana Grotte, nel giudizio promosso innanzi al Tribunale di Bari dalla ditta Ce.r.in s.r.l. con atto di citazione notificato all'Ente il 5.5.1998 con il quale chiedeva al Giudice di accertare e dichiarare l'integrale tempestiva esecuzione delle obbligazioni facenti capo alla Ce.r.in s.r.l. in relazione al contratto rep. 1716 dell'1.7.1993, intercorso con il Comune di Castellana Grotte, nonché accertare e dichiarare persistente la morosità di quest'ultimo nel pagamento del corrispettivo dovuto e di conseguenza condannare il Comune di Castellana Grotte a versare £ 34.684.318 quali interessi di mora al tasso del 15% per ritardato pagamento della fattura n. 159 del 12.8.1993, oltre interessi anatocistici ex art. 1283 c.c. dalla notifica del presente atto fino all'effettivo soddisfo; £ 78.669.670 a saldo della fattura n. 1023 dell'11.11.1996, oltre interessi moratori al tasso del 15% dal 9.2.1997 fino all'effettivo soddisfo;

che con successiva deliberazione di Giunta Comunale n. 198 del 18.6.1998, l'Amministrazione, vista la nota dell'Avv. Domenico Bulzacchelli del 18.6.1998 prot. n. 11536, con la quale comunicava che dall'esame della complessa documentazione inerente la controversia è emersa l'opportunità che il Comune proponga, in via riconvenzionale, anche un'azione di risarcimento del danno derivato e derivante dall'inadempimento contrattuale, stabiliva, altresì, di estendere al medesimo difensore, Avv. Domenico Bulzacchelli, il precitato mandato professionale;

che con sentenza n. 1826 pronunciata il 14.5.2011, depositata il 25.5.2011, la 1° Sezione Civile del Tribunale di Bari così disponeva: *"... accoglie la domanda principale e, per l'effetto, condanna il Comune di Castellana Grotte al pagamento, in favore della Cerin s.r.l. a) della somma di € 17.813,99 oltre interessi anatocistici dal dì della domanda giudiziale nonché b) della somma di € 39.022,74 oltre interessi moratori al tasso del 15% annuo dal 9.2.1997 al soddisfo: rigetta la domanda riconvenzionale del Comune di Castellana Grotte; condanna il Comune di Castellana Grotte alla rifusione delle spese di lite sostenute ex*

adverso, che liquida in € 400,00 per borsuali e onnicomprensivi € 5.800,00 per diritti e onorari, oltre rimborso spese gen., IVA e CAP come per legge, pone in via definitiva, le spese di CTU a carico del Comune di Castellana Grotte”;

che in data 7.10.2011 è stato notificato all’Ente, su istanza dell’Avv. Vincenzo Masciale – difensore della Ce.r.in, l’atto di precetto (acquisito al protocollo generale il 13.10.2011 al n. 18410) sulla predetta sentenza n. 1826/2011 con il quale chiede all’Ente di pagare - entro 120 (centoventi) giorni decorrenti dalla notifica del predetto atto – la somma complessiva di € 163.398,50, oltre interessi a maturare dopo l’1.10.2011, costo di notifica dell’atto e successive occorrenze, con espresso avvertimento che, decorso invano il suddetto termine, procederà ad esecuzione forzata su tutti beni ovunque posti, anche presso terzi;

che con lettera raccomandata a.r. datata 19.10.2011, protocollo n. 18782, il Responsabile del 1° Servizio – Ufficio Contenzioso, ha chiesto al difensore dell’Ente, Avv. Domenico Bulzacchelli – nominato con deliberazione della Giunta Comunale n. 126 del 13.5.1998 e n. 198 del 18.6.1998 - chiarimenti in merito alla predetta sentenza non essendo pervenuta in precedenza informazione alcuna della stessa;

che questa Amministrazione, non ricevendo riscontro alcuno alla predetta nota, con atto di Giunta Comunale n. 187 del 27.10.2011 dichiarata immediatamente eseguibile e successiva determinazione del 1 Servizio “Segreteria Generale-Risorse Umane” n. 114 dell’11.11.2011 autorizzava il Sindaco, per mezzo dell’Avv. Giuseppe Chiarelli di Martina Franca, a proporre appello e/o a fare opposizione agli atti esecutivi o all’esecuzione a seguito della notifica dell’atto di precetto sulla sentenza n. 1826/2011, previa verifica da parte dell’avvocato officiato della sussistenza dei presupposti e qualora lo avesse ritenuto opportuno e necessario;

ritenuto, pertanto, di impegnare la somma di € 163.398,50;

visto il D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 recante il Testo Unico delle leggi in materia di ordinamento degli Enti Locali;

visto il decreto sindacale prot. n. 23492 in data 28.11.2008;

visto il provvedimento sindacale prot. n. 14370 in data 07.08.2009;

visto Il vigente Statuto Comunale;

visto il vigente Regolamento di Contabilità;

DETERMINA

1. di prendere atto:

- della sentenza n. 1826 pronunciata il 14.5.2011, depositata il 25.5.2011, la 1° Sezione Civile del Tribunale di Bari che così dispone: “... *accoglie la domanda principale e, per l’effetto, condanna il Comune di Castellana Grotte al pagamento, in favore della Cerin s.r.l. a) della somma di € 17.813,99 oltre interessi anatocistici dal di della domanda giudiziale nonché b) della somma di € 39.022,74 oltre interessi moratori al tasso del 15% annuo dal 9.2.1997 al soddisfo: rigetta la domanda riconvenzionale del Comune di Castellana Grotte; condanna il Comune di Castellana Grotte alla rifusione delle spese di lite sostenute ex adverso, che liquida in € 400,00 per borsuali e onnicomprensivi € 5.800,00 per diritti e onorari, oltre rimborso spese gen., IVA e CAP come per legge, pone in via definitiva, le spese di CTU a carico del Comune di Castellana Grotte”;*

- dell’atto di precetto (acquisito al protocollo generale il 13.10.2011 al n. 18410) sulla predetta sentenza n. 1826/2011 con il quale chiede all’Ente di pagare - entro 120 (centoventi) giorni decorrenti dalla notifica del predetto atto – la somma complessiva di € 163.398,50, oltre interessi a maturare dopo l’1.10.2011, costo di notifica dell’atto e successive occorrenze, con espresso avvertimento che, decorso invano il suddetto termine, procederà ad esecuzione forzata su tutti beni ovunque posti, anche presso terzi;

2. di dare atto che la somma di € 163.398,50 trova imputazione per € 129.340,29 sulla gestione dei residui passivi e per € 34.058,21 che si impegna al cap. 124 CODICE SIOPE 1331 epigrafato: “ Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti, prestazioni di servizio, ecc...” del bilancio 2011;

3. di stabilire, altresì, che alla presente determinazione venga dato adempimento così come indicato nell'art. 33 del vigente Regolamento di Contabilità, specificando che l'altro ufficio comunale interessato è il IV Servizio – Ufficio Finanziario.

Il presente atto viene trasmesso alla Segreteria per la raccolta ufficiale e per la pubblicazione all'Albo Pretorio on line del sito istituzionale del Comune di Castellana Grotte consultabile all'indirizzo ip www.comune.castellanagrotte.ba.it/.

Il Redattore
(Uff. Cont./D.F.)

f.to Rag. Renato Contento

Visto ai sensi dell'art. 151 , c.4, del D.Lgs 18.08.2000, n. 267, in data 30/12/2011 si attesta la relativa copertura finanziaria.

Impegno 1646/2011
Lir 929/2011

Il Responsabile del Servizio Finanziario

f.to dott.ssa Maria Grazia Abbruzzi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Registro albo n:393

Copia della presente determinazione è stata pubblicata in data odierna all'albo pretorio on line del Comune di Castellana Grotte e vi rimarrà per cinque giorni consecutivi dal 21/02/2012 al 26/02/2012.

Il Responsabile della Pubblicazione

f.to sig.ra Natalia Tanzarella

Castellana Grotte, 21 febbraio 2012